

Università degli Studi di Napoli Federico II

CONVENZIONE DI TIROCINIO PER L'ABILITAZIONE ALL' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO



TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633, d'ora in poi denominata Soggetto Promotore, rappresentata dal Rettore Matteo Lorito,

E

(denominazione dell'Azienda, Istituzione o Ente)

Partita I.V.A. n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__, con sede legale in _____

provincia _____ Via _____ n. _____

cap _____ d'ora in poi denominato Soggetto Ospitante, rappresentato da _____

_____ a ciò autorizzato in forza della carica

ricoperta.

PREMESSO CHE

La legge 8 novembre 2021, n. 163, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e in particolare l'art. 7, comma 1, a tenore del quale, "coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi".

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

1. L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture laureati per lo svolgimento del Tirocinio Pratico-Valutativo.
2. L'attività di tirocinio non costituisce rapporto d'impiego.

Art.2

1. I tirocinanti svolgono attività sotto la responsabilità di un supervisore psicologo e non possono essere utilizzati dall'Azienda/Ente come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva;
2. Per ogni tirocinante verrà individuato un supervisore del tirocinio nell'ambito del personale con rapporto di lavoro con l'Azienda/Ente, che sia iscritto all' Albo Professionale degli Psicologi da almeno 5 anni;
3. Ogni tirocinante, prima dell'inizio dell'attività, dovrà presentare un progetto formativo per il tirocinio pratico valutativo concordato con il supervisore dell'Azienda/Ente, al termine consegnerà la dichiarazione di avvenuto tirocinio pratico valutativo e libretto di tirocinio pratico valutativo (ai sensi della Legge n. 163/2021 e del Decreto Interministeriale n. 567/22), alla Segreteria Studenti Area didattica Studi Umanistici.
4. La modulistica è consultabile sul sito internet istituzionale alla pagina: <http://www.unina.it/didattica/offerta-didattica-tirocini-psicologi>

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo il tirocinante è tenuto a:
 - attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente;
 - svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - frequentare l'Azienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.
2. L'Azienda/Ente, da parte sua, si impegna a:
 - rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato;
 - dare immediata e motivata comunicazione all'Università di qualsivoglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione al tirocinio nel caso in cui si rilevino, da parte del tirocinante, inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente ospitante;
 - garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'Università.

Art.4

Il tirocinante dovrà attivare una copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni a proprie spese per poter svolgere le attività di tirocinio in base alle indicazioni della Struttura o Ente ospitante, copia della polizza assicurativa deve essere consegnata unitamente al progetto formativo.

Art. 5

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a: tirocini.studenti@pec.unina.it, con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 6

L'Università degli Studi di Napoli Federico II e _____,
(denominazione dell'Azienda, Istituzione o Ente)

si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii. nonché, ove rilevanti, dai provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Le Parti garantiscono che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e che saranno posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa su richiamata nonché si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate volte a garantire che il trattamento sia conforme al medesimo GDPR.

Le Parti, nell'ambito del trattamento dei dati personali relativi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, assumono la qualità di Titolari autonomi.

Il soggetto ospitante nominerà, con separato atto, i tirocinanti quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del GDPR.

Art. 7

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia nascente dall'applicazione, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione.

Nel caso i cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di indicare quale Foro esclusivo quello di Napoli.

Art. 8

La presente convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto Promotore.

Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate.

La convenzione è soggetta ad imposta di bollo di euro 16,00 ai sensi dell'art.2 c.1 del D.P.R. n.642/1972, con onere a carico del soggetto ospitante, salvo i seguenti casi, in cui:

- il soggetto ospitante sia un Ente al quale si applica quanto disposto all'art.82, comma 5, del D.Lgs. n.117/2017;
- il soggetto ospitante sia un Ente dell'Amministrazione dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane, così come disposto all'art.16 della tabella, allegato B al D.P.R. n.642/1972;

e pertanto l'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, dal soggetto promotore, ai sensi dell' art. 15 DPR 642/1972 – Autorizzazione Agenzia delle Entrate n.16825 del 20/03/1989 estesa con autorizzazione n.45414 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli il 29.02.2024.

In tutti gli altri casi, il pagamento potrà essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:

- Virtualmente, ex art.15 del DPR 642/1972 – giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate uff. Territoriale di _____ n. _____ del _____
- Apponendo il contrassegno telematico (marca da Bollo) per un importo di euro 16,00 rilasciato in data _____ codice univoco identificativo _____

La presente convenzione, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Napoli,

Firma e Timbro Soggetto Promotore
IL RETTORE
Matteo Lorito

Firma e Timbro Soggetto Ospitante
Il Rappresentante Legale

